

## CORONAVIRUS - ASSISTENZA FISCALE 2020 – NUOVE SCADENZE

Con il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020) *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*, viene rimodulato il nuovo calendario dell'assistenza fiscale, previsto dal 2021, e i termini entro i quali i CAF dipendenti ed i professionisti abilitati devono effettuare le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni, consegnare al contribuente copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché trasmettere all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

Nel dettaglio, fermo restando il termine del **10 novembre** per la trasmissione delle **dichiarazioni integrative**; la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei Modelli 730 deve avvenire entro:

- **15 giugno 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente **entro il 31 maggio**;
- **29 giugno 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 20 giugno**;
- **23 luglio 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**;
- **15 settembre 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**;
- **30 settembre 2020**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre**.

Si segnala che per il solo **anno 2020**, è stato fissato al **5 maggio**, invece della prevista scadenza del 15 aprile, il termine per la messa a disposizione ai contribuenti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei **Modelli 730 precompilati**. Dal 2021, questa scadenza si assesterà al 30 aprile.

Nell'ambito delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale (Modello 730), i sostituti d'imposta tratterranno le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sulla prima retribuzione utile e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto, configurandosi, in questo modo, un termine mobile per le operazioni di conguaglio, in luogo della previgente cadenza fissa nel mese di luglio (come retribuzione di competenza).

La medesima disciplina è disposta anche per gli effetti pensionistici, che potranno effettuare i conguagli dal secondo mese successivo a quello di ricevimento del prospetto di liquidazione.

Queste somme dovranno poi essere versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di competenza del contribuente-dichiarante, relative alle retribuzioni erogate.

Analogamente, il rimborso delle somme a credito sarà effettuato con la prima retribuzione utile e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.